

**REGIONE
ABRUZZO**



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

**ART. 43, COMMA 2, LETT. a)
“DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO
DI CUI ALL’ART. 37 DELLA LEGGE 949/52”**

Edizione giugno 2011

PREMESSA

Le presenti disposizioni di attuazione sono redatte in applicazione dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e della Delibera della Giunta regionale del 23 maggio 2011 n. 337 disciplinano, secondo la procedura valutativa c.d. a sportello, la concessione del contributo in conto interessi previsto dal suddetto art. 37 della legge n. 949/52 per le operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane.

I contributi in conto interessi sono integrati, qualora dette operazioni:

- comportino l'assunzione di nuovo personale, da un bonus una tantum;
- siano garantite nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.

Detti interventi agevolativi sono gestiti da Artigiancassa S.p.A.¹, in regime di concessione, per conto della Regione Abruzzo.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalle presenti disposizioni di attuazione le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

¹ Per brevità successivamente denominata "Artigiancassa".

PARTE I

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

- le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane;
- gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca;
- le imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92 artigiane, ovvero aspiranti imprenditrici artigiane.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata utilizzando esclusivamente gli schemi in appendice nn. 2 e 3 riportati nel sito internet di Artigiancassa².

La compilazione della predetta domanda è a cura dell'impresa artigiana o dell'aspirante imprenditore³ e, ove detti soggetti optino, come in appresso indicato, per il suo invio ad Artigiancassa tramite la Banca, anche della Banca stessa per la parte di competenza.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo (Via Rigopiano n. 5 – 65124 Pescara), entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo⁴ ovvero di 12 mesi per l'aspirante imprenditore, a scelta dell'impresa:

- direttamente dall'impresa medesima;
- per il tramite della Banca.

² Artigiancassa comunica con apposite lettere circolari le modalità operative riguardanti la compilazione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi tramite il suo sito internet.

³ Per brevità successivamente denominate "impresa".

⁴ V. Parte I, paragrafo 11.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda compilata dall'impresa è utilizzata anche per autocertificare:

- l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane;
- la eventuale natura femminile dell'impresa ai sensi della legge n. 215/92.

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore deve contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa dell'Abruzzo, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, terzo alinea, apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima⁵.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni d'importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività aziendali esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e alla Banca il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

⁵ Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.

I contributi sono concessi nel rispetto della misura massima prevista dal vigente regime comunitario "de minimis"⁶.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'impianto, all'ampliamento e/o all'ammodernamento del laboratorio posto al servizio di tutte le attività aziendali svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio e le relative spese tecniche di progettazione;
- b) alle spese per investimenti finalizzati a prevenire o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, riguardanti:
 - la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che riducano l'impatto ambientale (es. riduzione della pericolosità e/o della quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti) e/o consentano un minor consumo energetico nel processo produttivo;
 - la realizzazione di interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali: a) sugli impianti, volti alla riduzione e/o riutilizzo dei consumi di risorse (acqua, materie prime); b) sul ciclo produttivo, al fine dell'utilizzo di materie prime secondarie e all'aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali;
 - la realizzazione di impianti (micro e mini) che sfruttano fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare termico e fotovoltaico, ecc.);
 - interventi che migliorano il sistema di gestione dell'energia nel ciclo produttivo (audit energetico, edilizia bioclimatica, rifasamento delle linee elettriche correlate all'installazione di attrezzature per il risparmio energetico, ecc.);
 - la rimozione o bonifica di strutture contenenti amianto e/o altre sostanze inquinanti;
 - interventi volti al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti conto terzi;
 - interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle *performance* ambientali aziendali, ossia:
 - installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell'ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità dell'aria, monitoraggio in continuo

⁶ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di aiuti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000,00 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000,00 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

- di scarichi idrici, ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento di obblighi di legge;
- sviluppo ed applicazione di piani di monitoraggio ed autocontrollo delle *performance* ambientali aziendali;
 - introduzione di Sistemi di Gestione Ambientale certificati (EMAS, ISO 14001);
- c)** alle spese d'investimento volte a favorire il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ossia:
- interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il *comfort* degli ambienti di lavoro ed accessori (aerazione, illuminazione, ergonomia, ecc);
 - introduzione di tecnologie, macchinari, attrezzature, impianti che consentano di incrementare i livelli di sicurezza esistenti (es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai “Requisiti Essenziali di Sicurezza”);
 - sostituzione di dispositivi di sicurezza obsoleti con dispositivi più affidabili ed efficienti (es. barriere immateriali, tappeti sensibili, dispositivi di interblocco);
 - adozione di Sistemi di Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in conformità a linee guida o *standard* emanati da enti di normazione membri dell'ISO; tali sistemi dovranno essere certificati (BS OSHAS 18001, ANSI Z10, ecc.) e verificati periodicamente da un organismo di certificazione che opera in conformità ad ISO 17021;
- d)** all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;
- e)** all'acquisto di macchine ed attrezzature nuove⁷, (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività aziendali), ovvero usate, nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale e all'aumento del grado di competitività;
- f)** all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
- g)** all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
- h)** alle spese per consulenze riguardanti il check-up aziendale e/o l'elaborazione di strategie di definizione dell'immagine, spese per piani di comunicazione, per

⁷ Qualora dalla documentazione non si riveli che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero della Banca finanziatrice, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

la predisposizione di programmi promozionali, per materiale illustrativo e informativo;

- i)** alle spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazioni a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato;
- j)** ad investimenti in innovazione riguardanti:
 - l'acquisto di attrezzature o macchinari finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo (es. contenimento dei tempi di lavorazione, miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito, ecc.);
 - la realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione. Per prototipo si intende anche un elemento necessario per la realizzazione finale di un particolare tecnologico commissionato e realizzabile solo attraverso prove su prototipi di officina;
 - la realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo anche sulla base di brevetti propri o di terzi o tecnologie acquistata da enti pubblici di ricerca o università o privati in grado di fornire all'impresa un vantaggio competitivo;
 - la realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università;
 - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo di detti sistemi;
 - piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
 - piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;
- k)** all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti⁸;
- l)** alle spese per servizi ed attività specificatamente indirizzati alle esigenze di conciliazione vita lavorativa - vita privata, all'adozione di azioni positive e politiche di genere nell'ambito delle imprese finanziate (ad esempio: asili, mense, mezzi di trasporto collettivi, etc.);

⁸ Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

m) trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio/lungo termine.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene/servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento:

- può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dall'impresa ai sensi dell'articolo 19 del citato D.P.R. n. 445/2000, ovvero dalla Banca. In quest'ultimi casi, sull'originale della fattura, a cura della Impresa/Banca, dovrà essere preventivamente apposta la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate⁹ ovvero, per l'acquisto di fabbricati e/o dell'area su cui insistono gli stessi o di acquisizione di aziende o loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto. In luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà¹⁰ utilizzando lo schema in appendice n. 4 ovvero, per le spese relative ad investimenti: a) per prevenire/ridurre l'impatto ambientale, quello in appendice n. 5; b) nella sicurezza e salute dei lavoratori, quello in appendice n. 6; c) in innovazione, quello in appendice n. 7. Detti schemi sono riportati nel sito internet di Artigiancassa.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

⁹ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

¹⁰ Le fatture rimangono comunque a disposizione di Artigiancassa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture stesse, anche in originale.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale¹¹ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le attività aziendali certificate dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività aziendali certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività aziendali certificate dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo regionale, nazionale o comunitario;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti che: a) il prezzo dei beni usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di quelli simili nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

Relativamente alla trasformazione dei debiti a breve in finanziamenti a medio termine agevolati, deve essere prodotto:

- in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;
- in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l'esposizione verso fornitori ed altri soggetti.

¹¹ La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

4. Stipula, erogazione e modalità' di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima:

- 24 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento, compreso l'acquisto dell'area su cui insistono gli stessi) ovvero all'acquisto di aziende o loro rami;
- 12 mesi per tutte le altre destinazioni.

Dalla fine del periodo di utilizzo¹² e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 500.000,00 Euro.

Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 100.000,00 Euro per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

L'importo massimo ammissibile al contributo interessi per i consorzi e le società consortili si determina moltiplicando gli importi indicati nel precedente comma 1 per il numero delle imprese consorziate.

Nel limite d'importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore ad un terzo del citato limite.

¹² Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca/Impresa attesta che la spesa è stata sostenuta e l'investimento stesso è stato destinato ai fini aziendali.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 10.329,14 Euro.

6. Contributo una tantum a fondo perduto

Il finanziamento garantito da un Confidi nella misura minima del 30% del relativo importo può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo una tantum a fondo perduto pari all'1,50% dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia.

Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata.

7. Bonus una tantum per assunzione di nuovo personale

Per ogni nuovo dipendente assunto dall'impresa a seguito della realizzazione dell'investimento oggetto del finanziamento, l'impresa stessa può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto interessi, di un bonus una tantum pari all'1,50 % del costo annuo lordo, nel limite massimo di €1.000,00.

Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita documentazione, che attesti l'avvenuta assunzione e il costo annuo lordo per ogni singolo nuovo dipendente (es. copia Libro Unico del Lavoro, copia denuncia telematica all'Ufficio provinciale del lavoro e all'INAIL, copia contratto di lavoro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'imprenditore resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

8. Ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per l'Abruzzo di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi e' deliberata nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare la concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità dei fondi.

9. Misura del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al:

- a) per finanziamenti destinati alla trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio/lungo termine, 35%, con la eccezione di cui alla successiva lettera sub b);
- b) per gli investimenti realizzati da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92), 60%;
- c) per gli investimenti di cui alle lettere b), c) e j) del precedente paragrafo 3, 55%. In tali casi, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione in dettaglio gli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- d) per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a), b) e c) realizzati da imprese che operano in settori in crisi, che rilocalizzano in aree idonee insediamenti a rischio ovvero sono costituite da giovani¹³, 45%;
- e) per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle suddette lettere a), b), c e d), al 35%.

Tuttavia, al fine di attivare un'azione anticongiunturale in favore delle imprese artigiane, le predette misure del contributo sono elevate al 100% del tasso di riferimento per le domande di agevolazione trasmesse fino al 31 dicembre 2011 e relative alle destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) ed m) del precedente paragrafo 3.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

¹³ Per imprese costituite da giovani s'intendono le imprese il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) sono di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca.

10. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a)** dodici anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re a), d), j) limitatamente alla voce di spesa di cui al quanto alinea della lettera stessa ed m), del precedente paragrafo 3;
- b)** sei anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re b), c), e), f), g), h), i), j) esclusa la voce di cui al quanto alinea della lettera stessa, del precedente paragrafo 3;
- c)** cinque anni per i finanziamenti aventi la destinazione di cui alle lett.re k) ed l) del precedente paragrafo 3.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.

11. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 9.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁴.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa entro 30 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine il contributo spettante è espresso in valore attuale netto e calcolato, ai sensi della normativa comunitaria¹⁵, attualizzando l'importo complessivo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione all'agevolazione.

¹⁴ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹⁵ Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02

La Regione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, può modificare le predette modalità di erogazione ed accredito del contributo.

La Banca è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito alla non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento¹⁶ e alle comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale del bene finanziato.

12. Erogazione del contributo una tantum a fondo perduto e del bonus una tantum

Il contributo una tantum a fondo perduto e il bonus una tantum sono erogati direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.

13. Revoca dei contributi.

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale del bene/servizio oggetto del finanziamento, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

¹⁶ A tal fine non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.

14. Regime fiscale.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI

(Classificazione ISTAT 1991)

Siderurgia CECA - L'esclusione si applica alle seguenti classi:

- 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)
- 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)
- 27.10 "Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)"

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo

Industria carboniera - L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)
- 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)
- 10.3 "Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)
- 23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

Costruzioni navali - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive")

Fibre sintetiche - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)

Industria automobilistica - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")

Trasporti – *L'esclusione si applica agli investimenti in automezzi effettuati da imprese che esercitano l'attività di trasporto merci c/terzi.*

Pesca e acquacoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

05 *“Pesca, piscicoltura e servizi connessi” (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 “Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura”)*

Agricoltura - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

01 *“Agricoltura, caccia e relativi servizi” (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):*

- 01.41.1 “Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale”
- 01.41.2 “Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura”
- 01.41.3 “Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)”
- 01.42 “Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari”
- 01.5 “Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi”

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - *L'esclusione si applica alla seguente divisione:*

15 *“Industrie alimentari e delle bevande” (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):*

- 15.51.1 “Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione”
- 15.51.2 “Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.”
- 15.52 “Fabbricazione di gelati”
- 15.71 “Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento”
- 15.72 “Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici”
- 15.81.1 “Fabbricazione di prodotti di panetteria”
- 15.81.2 “Fabbricazione di pasticceria fresca”
- 15.82 “Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati”
- 15.84 “Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie”
- 15.85 “Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili”
- 15.86 “Lavorazione del tè e del caffè”
- 15.87 “Fabbricazione di condimenti e spezie”
- 15.88 “Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici”
- 15.89.1 “Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola”
- 15.89.2 “Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi”
- 15.89.3 “Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a.”
- “Fabbricazione di bevande alcoliche distillate”
- 15.91 “Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione”
- 15.92 “Fabbricazione di birra”
- 15.96 “Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche”
- 15.98 “Fabbricazione di altre bevande analcoliche”
- 15.99

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)

51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)

51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)

52.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)